

sulla base dei premi pagati fino al momento della sospensione, alle condizioni stabilite dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza. In questo caso rimarrebbe a debito del Contraente, e sarebbe considerato come un prestito acceso sulla polizza, il premio relativo al rischio corso durante il periodo di sospensione dei pagamenti, per la differenza esistente fra il capitale originario e quello ridotto.

Detta clausola verrebbe automaticamente applicata, senza alcun accertamento sanitario, ove il Contraente non richiedesse all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla prima rata di premio rimasta insoluita, la riduzione del contratto, a norma delle Condizioni Generali di Polizza.

Il Direttore Generale chiede che gli organi deliberativi dell'Amministrazione vogliano prendere in merito una deliberazione di massima.

Il Comitato, dopo lunga discussione alla quale partecipano tutti i presenti, rilevata l'importanza del problema e la necessità di vagliare attentamente le conseguenze della soluzione proposta, delibera di rimandare ogni